SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 settembre 2016 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2016.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina lo stato d'emergenza e il potere di ordinanza;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge, 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo», ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'art. 11, che prevede il sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 attraverso interventi di agevolazione nella forma del contributo in conto interessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, di attuazione dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 10, recante «Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, che disciplina il riparto dei finanziamenti previsti dal citato decreto-legge n. 83 del 2012 tra le regioni interessate, nonché i criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto nel corso del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2015, che modifica le disposizioni contenute nel sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, integrando i criteri generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate agli interventi di messa in sicurezza nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare, l'art. 1, comma 442, che elimina il divieto di destinazione alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività loro connesse, delle risorse finanziarie finalizzate agli interventi di messa in sicurezza nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare le disposizioni contenute nel sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, dopo le parole «è erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi,», sono soppresse le parole «ad eccezione dell'agricoltura».

Art. 2.

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi per il controllo.

Roma, 19 luglio 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne prev. n. 2178

16A06568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 2016.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Bovalino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi, e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Visto il proprio decreto, in data 28 luglio 2016, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il viceprefetto dott. Alberico Gentile, il viceprefetto aggiunto dott.ssa Rosa Correale ed il funzionario economico fmanziario sig. Emiliano Consolo sono stati sostituiti dal viceprefetto dott. Salvatore Caccamo, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Valeria Pastorelli e dal funzionario economico finanziario sig.ra Claudia Poletti;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del io agosto 2016;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1580

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015, il consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la gestione dell'ente è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Le azioni intraprese hanno attivato percorsi virtuosi nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione e, pertanto, la commissione ha chiesto la proroga della gestione, per poter portare a compimento le avviate attività di riorganizzazione e risanamento amministrativo dell'ente.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta, che il Prefetto di Reggio Calabria ha fatto proprie con relazione del 24 giugno 2016, sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella riunione tenuta il 21 giugno 2016 alla presenza del Procuratore distrettuale antimafia.

Le iniziative promosse dall'organo straordinario sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività gestionale, con il precipuo obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

In tal senso, si è ritenuto, necessario procedere ad ti una generale revisione dell'assetto dell'ente, che ha riguardato, in primo luogo, l'organizzazione degli uffici comunali in considerazione delle molteplici criticità e delle carenze riscontrate nel corso della gestione commissariale.

Nello specifico, nell'ottica di una più efficace utilizzazione delle risorse umane e strumentali, è stato dato impulso alla valorizzazione ed alla rotazione dei dipendenti dell'ente e si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di idonee figure professionali, nei limiti consentiti dalla procedura di riequilibrio finanziario attivata dalla pregressa amministrazione e previe opportune modifiche del regolamento comunale risalente al 1998. È stato, inoltre, emanato un regolamento finalizzato ad istituire un servizio di vigilanza su base volontaria per la prevenzione di eventuali comportamenti illeciti, in particolare in prossimità delle strutture scolastiche e delle aree di verde pubblico.

Come evidenziato dalla commissione straordinaria, il riassetto organizzativo dell'ente consentirà di porre rimedio al grave disordine amministrativo rilevato in sede di accesso, in funzione di una maggiore trasparenza ed efficienza nell'espletamento dei servizi locali.

Anche l'impiego delle risorse finanziarie è stato improntato a criteri di efficienza ed economicità. Sotto tale profilo, rileva l'azione di contenimento della spesa posta in essere mediante una più razionale utilizzazione dei beni immobili di proprietà comunale con conseguente contrazione degli oneri per fitti passivi.

Altrettanto significative sono le azioni intraprese per contrastare i fenomeni di evasione ed elusione tributaria, tra le quali si segnala la spinta impressa alla riscossione coattiva dei tributi locali come pure all'attività di recupero delle morosità relative al servizio idrico integrato.

L'organo di gestione straordinaria si è poi occupato della precaria situazione ambientale del comune di Bovalino, derivante dalle problematiche afferenti al sistema di smaltimento dei liquami fognari, nonché alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Al riguardo, è stato evidenziato che l'impianto di sollevamento della rete fognaria è distribuito lungo la fascia costiera dell'ente e, pertanto, soffre di periodici insabbiamenti, che determinano lo stallo dell'apparato e lo sversamento dei liquami. Gli stessi liquami vengono attualmente convogliati verso l'impianto di depurazione situato in un altro comune, recentemente sottoposto a sequestro per cattivo funzionamento ed il cui stato manutentivo è risultato gravemente compromesso a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la locride nel 2015.

In tale contesto, allo scopo di evitare gravi danni all'ambiente, sono state eseguite ripetute opere di manutenzione, in parte finanziate dall'amministrazione regionale, ed è stato dato incarico agli uffici comunali di elaborare un programma di interventi improntati alla massima urgenza ed intesi ad assicurare il corretto funzionamento dell'impianto di sollevamento della rete fognaria. È stata altresì avviata la redazione di un progetto di fattibilità avente ad oggetto l'eventuale riattivazione di un depuratore comunale da tempo dismesso, la cui utilizzazione consentirebbe all'ente di affrancarsi dalla gestione integrata dei liquami fognari e di realizzare notevoli risparmi di costi.

Ogni attenzione va prestata affinché tali attività si svolgano al riparo da interessi anomali ed in modo da assicurarne la piena legittimità e neutralità.

Parimenti, nel settore della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani sono emerse molteplici criticità, principalmente dovute alla circostanza che in passato non è stato mai attivato un servizio di raccolta differenziata e che l'attività in questione - all'atto dell'insediamento dell'organo di gestione straordinaria - era gestita direttamente dall'amministrazione comunale con proprio personale in regime di part-time e con un solo mezzo compattatore.

Per fare fronte alle predette criticità, si è reso necessario espletare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il metodo del porta a porta. La procedura si è conclusa senza alcuna aggiudicazione, atteso che l'unica società partecipante alla gara è stata *medio tempore* colpita da un'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria.

Conseguentemente, al fine di evitare disservizi in un settore tanto rilevante per la vita della comunità locale, l'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani è stata implementata mediante il noleggio di un secondo veicolo compattatore ed il ricorso all'ausilio di un operatore economico esterno, sottoposto ad accertamenti dalla citata Prefettura con esito positivo.

Nel contempo, sono state intraprese ulteriori iniziative, affinché il servizio *de quo* possa essere espletato in maniera efficiente a seguito di procedure di affidamento trasparenti e rispettose del principio di economicità.

Il completamento di tali procedure avrà un sicuro impatto positivo e favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle norme possano tradursi in benefici per la popolazione.

Nel settore degli appalti pubblici — in cui, nel corso dell'accesso, erano state riscontrate gravi anomalie quali il reiterato ed ingiustificato ricorso alle perizie di variante e la frequente assegnazione in economia di lavori, servizi e forniture — la commissione straordinaria ha posto in essere attività di indirizzo e controllo intese ad assicurare una pianificazione di medio e lungo periodo delle aggiudicazioni da effettuare, in modo da evitare artificiosi frazionamenti del valore degli affidamenti.

Sempre in materia di appalti, sono in atto verifiche disposte ai sensi dell'art. 145, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in vista dell'eventuale adozione dei provvedimenti ivi indicati. Sotto tale profilo, particolare attenzione è stata dedicata ai lavori di ampliamento del cimitero comunale, in relazione ai quali si è ritenuto di proporre azione risarcitoria nei confronti della ditta appaltatrice e sono in fase di definizione ulteriori azioni per consentire un'ottimale realizzazione dell'opera.

Da ultimo, atteso che la ditta affidataria dei lavori di restauro e riqualificazione di un immobile comunale di grande valore storico è stata destinataria di un'interdittiva antimafia - la cui legittimità ha trovato conferma in sede giurisdizionale - si rende necessario condurre a termine il procedimento di risoluzione del relativo contratto, già avviato dalla commissione straordinaria.

Per quanto attiene al settore edilizio ed urbanistico, la scarsa manutenzione delle opere di urbanizzazione e dell'assetto viario dell'ente ha determinato condizioni di degrado e di vetustà di buona parte del territorio comunale.

Tra le azioni intraprese per porvi rimedio si segnalano la messa a punto di un piano di completamento ed implementazione di una parte della rete fognaria cittadina, per il quale sono state già stanziante le necessarie risorse finanziarie, nonché la predisposizione di un progetto di rilevante importo economico, finalizzato alla manutenzione ed al rifacimento della quasi totalità della rete viaria interna.

Ancora, nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 sono stati previsti interventi che comporteranno significativi impegni di spesa con indubbi benefici per la comunità locale, quali la bonifica dei siti inquinati e l'adeguamento strutturale di una scuola elementare.

Sono state, inoltre, intensificate le azioni di vigilanza e repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio e sono in fase di predisposizione sia un nuovo piano strutturale sia il piano comunale spiagge, la cui adozione renderà possibile un più efficiente utilizzo della fascia costiera e consentirà di contrastare in maniera più efficace gli abusi demaniali.

La rilevanza economica e la delicatezza del settore rendono necessario che tali attività siano portate a compimento dallo stesso organo straordinario che le ha avviate, in modo da evitare che indebite interferenze, condizionamenti o forme di ostruzionismo possano ostacolarne il buon esito.

Per quanto riguarda i beni confiscati ed i beni del demanio statale assegnati all'amministrazione comunale, sono in corso di definizione le procedure catastali di acquisizione al patrimonio dell'ente ed, in vista della loro destinazione, è stato dato impulso agli accertamenti tecnici preordinati alla certificazione degli impianti ed alla verifica dei prescritti requisiti di abitabilità ed idoneità tecnica.

Sono, infine, in fase di predisposizione i progetti per l'erogazione di servizi sociali in favore di persone disagiate, per i quali verranno impiegati i finanziamenti già erogati dalla regione Calabria negli anni 2009 e 2010 e tuttora giacenti nelle casse comunali.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in essere e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dall'organo straordinario.

Ritengo, pertanto, che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06505

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° settembre 2016.

Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212 del 2000, con il quale, tra l'altro, si prevede che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione secondo le modalità e i termini della ripresa dei versamenti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le note n. USCM/109/U/2016 del 25 agosto 2016 e n. USCM/110/U/2016 del 29 agosto 2016, della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le quali sono stati comunicati i comuni danneggiati dai predetti eventi sismici;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei suddetti territori;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.

5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO 1

MARCHE
1. Acquasanta Terme (AP)
2. Arquata del Tronto (AP)
3. Montefortino (FM)
4. Montegallo (AP)
5. Montemonaco (AP)

ABRUZZO
1. Montereale (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Campotosto (AQ)
4. Valle Castellana (TE)
5. Rocca Santa Maria (TE)

LAZIO
1. Accumoli (RI)
2. Amatrice (RI)
3. Cittareale (RI)

UMBRIA
1. Cascia (PG)
2. Monteleone di Spoleto (PG)
3. Norcia (PG)
4. Preci (PG)

16A06587

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. ed. a r.l. Mareur 84 Seconda», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 2 marzo 2016 n. 190/2016 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Soc. coop. ed. a r.l. Mareur 84 Seconda»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Soc. coop. ed. a r.l. Mareur 84 Seconda», con sede in Roma (codice fiscale 07807620583) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Gagliardi nato a San Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956 (C.F. GGLMHL56S16I108J), domiciliato in Roma, via Fulcieri Pauluccide Colboli snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06507

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pane e Vino società cooperativa», in Prossedi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Pane e Vino Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 23.551,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 83.714,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 65.942,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Pane e Vino Società cooperativa», con sede in Prossedi (Latina) (codice fiscale 02315540597) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Gagliardi nato a San Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956 (C.F. GGLMHL56S16I108J), domiciliato in Roma, via Fulcieri Pauluccide Colboli snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06508

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «System Services società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «System Services Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.250.651,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 2.250.739,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -1.000.088,00:

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «System Services Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 05832640485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sergio Vitellozzi nato a Roma il 23 febbraio 1961 (C.F. VTLSRG61B23H501G), e ivi domiciliato in piazza A. Mancini n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06509

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Casale società cooperativa sociale a responsabilità limitata (onlus)», in Colonna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c. per la cooperativa «Il Casale società cooperativa sociale a responsabilità limitata (ONLUS)»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.593,00, si riscontra una massa debitoria di € 65.653,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 25.135,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatica, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero:

Decreta:

Art. 1.

«Il Casale società cooperativa sociale a responsabilità limitata (ONLUS)», con sede in Colonna (RM) (codice fiscale 09233401000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c .

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Simona Ruocco, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 13 giugno 1972 (C.F. RCCSMN-72H53C129H), domiciliata in Santi Cosma e Damiano (LT), via Porto Galeo, n. 3222.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06510

DECRETO 5 agosto 2016.

Nomina del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a r.l. UFO», in Apricena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visti gli articoli 1 legge n. 400/1975 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 8 maggio 2013 n. 12/CC/2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2013) del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa, «Società cooperativa edilizia a r.l. UFO», con sede in Apricena (Foggia) codice fiscale 00418920716 è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Vista la nota n. 207774 del 17 dicembre 2013, con la quale veniva richiesta la cancellazione dal registro delle imprese anche della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. UFO», con sede in Apricena (Foggia);

Vista la nota pervenuta datata 10 marzo 2016, con la quale alcuni ex soci, in qualità di titolari del diritto di assegnazione di alloggio della società cooperativa in questione comunicano che la cooperativa stessa risulta intestataria di beni immobili;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, secondo comma del codice civile;

Vista la nota ministeriale prot. n. 0217020 del 30 giugno 2016 indirizzata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia ed inviata per conoscenza al legale rappresentante della società cooperativa, nella quale si manifestava l'intendimento dell'Amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore e si dichiarava inefficace, per la cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. UFO», con sede in Apricena (Foggia) la richiamata nota n. 207774 del 17 dicembre 2013;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 8 maggio 2013 n. 12/CC/2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 8 maggio 2013 n. 12/CC/2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali del rag. Vecere Raffaele, nato ad Apricena (Foggia), il l° aprile 1951, codice fiscale VCR-RFL51D01A339J ed ivi residente alla via San Nazario km 15;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, secondo comma del codice civile, quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. UFO», con sede in Apricena (Foggia) codice fiscale 00418920716 ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile, il rag. Vecere Raffaele, nato ad Apricena (Foggia), il 1° aprile 1951, codice fiscale VCRRFL51D01A339J ed ivi residente alla via San Nazario km 15.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06506

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Aurobindo».

Con la determinazione n. aRM - 188/2016 - 3199 del 2 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LORMETAZEPAM AUROBINDO;

confezione: 036284014;

descrizione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06511

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribavirina Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 187/2016 - 1392 del 2 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RIBAVIRINA SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 040558013 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558025 - «200 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558037 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. 040558049 - «200 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558052 - «200 mg capsule rigide» 35 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558064 - «200 mg capsule rigide» 42 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558076 - «200 mg capsule rigide» 49 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558088 - «200 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558090 - «200 mg capsule rigide» 63 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558102 - «200 mg capsule rigide» 70 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558114 - «200 mg capsule rigide» 77 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558126 - «200 mg capsule rigide» 84 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558138 - «200 mg capsule rigide» 91 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558140 «200 mg capsule rigide» 98 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558153 - «200 mg capsule rigide» 105 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558165 - «200 mg capsule rigide» 112 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558177 - «200 mg capsule rigide» 119 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558189 - «200 mg capsule rigide» 126 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558191 - «200 mg capsule rigide» 133 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558203 - «200 mg capsule rigide» 140 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558215 - «200 mg capsule rigide» 147 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558227 - «200 mg capsule rigide» 154 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558239 - «200 mg capsule rigide» 161 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558241 - «200 mg capsule rigide» 168 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558254 - «200 mg capsule rigide» 175 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558266 - «200 mg capsule rigide» 182 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558278 - 200 mg capsule rigide» 189 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 040558280 - «200 mg capsule rigide» 196 capsule in blister AL/PVC/PCTFE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06512

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Dong-A».

Con la determinazione n. aRM - 186/2016 - 3821 del 29 luglio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della DONG-A Pharmaceutical UK LTD, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DOCETAXEL DONG-A.

Confezioni:

A.I.C. n. 043484017 - «20 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml monodose;

A.I.C. n. 043484029 - «80 mg/4 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml monodose.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06513

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Criosalento».

Con la determinazione n. aRM-185/2016-1081 del 29 luglio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Criosalento S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Azoto Protossido Criosalento:

confezione: 039293016;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 1 kg;

confezione: 039293028;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 2 kg;

confezione: 039293030;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 2,5 kg;

confezione: 039293042;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 3 kg;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 4 kg;

confezione: 039293067;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 7,5 kg;

confezione: 039293079;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 30 kg;

confezione: 039293081;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 35 kg;

confezione: 039293093;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 2.000 kg;

confezione: 039293105;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 2.300 kg;

confezione: 039293117;

descrizione: «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 3.650 kg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06514

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Criosalento».

Con la determinazione n. aRM-184/2016-1081 del 29 luglio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Criosalento S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Ossigeno Criosalento:

confezione: 038941023;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 0,5 litri;

confezione: 038941035;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 0,8 litri;

confezione: 038941047;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 0,8 litri;

confezione: 038941050;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 1 litro;

confezione: 038941062;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 1 litro;

confezione: 038941112;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VR da 3 litri;

confezione: 038941124;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 3 litri;

confezione: 038941148;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 5 litri;

confezione: 038941151;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VR da 5 litri;

confezione: 038941163;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 7 litri;

confezione: 038941199;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 10 litri;

confezione: 038941201;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 10 litri;

confezione: 038941225;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 14 litri;

confezione: 038941074;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 2 litri;

confezione: 038941086;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 2 litri;

confezione: 038941136;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 5 litri;

confezione: 038941175;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 7 litri;

confezione: 038941187;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VR da 7 litri;

confezione: 038941098;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 3 litri;

confezione: 038941100;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 3 litri;

confezione: 038941213;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 14 litri;

confezione: 038941237;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 20 litri;

confezione: 038941249;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 20 litri;

confezione: 038941011;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 0,5 litri;

confezione: 038941252;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 27 litri;

confezione: 038941264;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 27 litri;

confezione: 038941276;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 40 litri;

confezione: 038941288;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 50 litri;

confezione: 038941290;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola VI da 40 litri;

confezione: 038941302;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola VI da 40 litri;

confezione: 038941314;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola VI da 50 litri;

confezione: 038941326;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso, 830 litri;

confezione: 038941338;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso, 1500 litri;

confezione: 038941353;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso, 3300 litri;

confezione: 038941365;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso, 4000 litri;

confezione: 038941377;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso, 5500 litri;

confezione: 038941389;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso, 10000 litri;

confezione: 038941391;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso, 20000 litri;

confezione: 038941403;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile, 21 litri;

confezione: 038941415;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile, 31 litri;

confezione: 038941427;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile, 32 litri;

confezione: 038941454;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile, 38 litri;

confezione: 038941466;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile, 41 litri;

confezione: 038941478;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile, 46 litri;

confezione: 038941441;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile, 37 litri;

confezione: 038941340;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso, 1900 litri;

confezione: 038941439;

descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile, 36 litri.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06515

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Criosalento».

Con la determinazione n. aRM-183/2016-1081 del 29 luglio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Criosalento S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Aria Criosalento:

confezione: 039607015;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 5 litri;

confezione: 039607027;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 14 litri;

confezione: 039607039;

descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 40 litri;

confezione: 039607041;

descrizione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 2 litri;

confezione: 039607054;

descrizione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 3 litri;

confezione: 039607066;

descrizione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 7 litri;

confezione: 039607078;

descrizione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 10 litri;

confezione: 039607080;

descrizione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 50 litri;

confezione: 039607092;

descrizione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola VI da 40 litri;

confezione: 039607104;

descrizione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola VI da 50 litri.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06516

BANCA D'ITALIA

Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari.

Il presente provvedimento modifica le disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (di seguito le «Disposizioni») adottate con provvedimento della Banca d'Italia del 25 agosto 2015 e che entreranno in vigore il prossimo 1° ottobre 2016.

La maggior parte delle modifiche - riguardanti la decorrenza degli obblighi segnaletici e la tempistica degli stessi - sono limitate ai seguenti soggetti di cui alla lettera *c)* del paragrafo 2.1. delle Disposizioni:

i. soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla lettera *b)* del paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione» delle Disposizioni;

ii. in assenza di soggetti collocatori di cui al punto *i)*, l'offerente, nel caso di offerta al pubblico.

In particolare, con riferimento ai soggetti sopra indicati:

la tempistica di cui alla lettera *a)* del paragrafo 3. «Contenuto e modalità della segnalazione» è modificata come di seguito descritto:

i dati di cui alla Sezione 1 «Informazioni anagrafiche all'emissione», alla Sezione 2 «Altre informazioni anagrafiche» e alla Sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro il ventesimo giorno successivo alla data di regolamento o di emissione;

la decorrenza degli obblighi segnaletici è posticipata al 1° gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti finanziari collocati o offerti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017;

le informazioni relative all'ammontare dei rimborsi anticipati, così come le informazioni trimestrali periodiche successive al trimestre di chiusura del collocamento di covered warrants, certificates, ETC e ETN, non sono dovute.

Infine, con riferimento a tutti i soggetti destinatari della disciplina, si precisa che la segnalazione dell'importo collocato o sottoscritto all'estero - di cui alla sezione 4 «Informazioni di carattere quantitativo» - è dovuta solo per gli emittenti residenti.

Le Disposizioni modificate sono allegate in versione integrale al presente provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet www.bancaditalia.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Il Vice direttore generale: SANNUCCI

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI A CARATTERE CONSUNTIVO RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALL'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI

1. Premessa

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, *TUB)*, prevede che, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, la Banca d'Italia può richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti emessi od offerti in Italia, o all'estero da soggetti italiani, a prescindere dalla circostanza che sia o meno richiesto un prospetto informativo(1). Nel vigente quadro normativo la Banca d'Italia svolge un monitoraggio a fini conoscitivi e di natura aggregata dell'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, senza alcuna funzione né di vaglio preventivo, né di tipo interdittivo, sui collocamenti di strumenti finanziari sul mercato primario.

Le segnalazioni informative sono state definite tenendo presente che la Banca d'Italia, in qualità di soggetto preposto alla codifica degli strumenti finanziari italiani di nuova emissione (National Numbering Agency, *NNA)*, riceve informazioni in sede di attribuzione dei codici International Securities Identification Number (ISIN) e Classification of Financial Instruments (CFI) alle nuove emissioni di strumenti finanziari. Altre informazioni sono acquisite dalla Banca d'Italia nella gestione della base dati sulle caratteristiche degli strumenti finanziari («Anagrafe Titoli»), costituita per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e utilizzo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Le informazioni dell'Anagrafe Titoli concorrono, inoltre, alle attività di riscontro dei dati contenuti nell'archivio sui titoli istituito presso la Banca Centrale Europea (Centralised Securities Data Base - CSDB) e alla predisposizione delle statistiche sulle emissioni di cui all'art. 15 dell'indirizzo BCE/2007/9 della Banca Centrale Europea.

1.1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

art. 129 del TUB, concernente l'emissione e l'offerta in Italia, o all'estero da soggetti italiani, di strumenti finanziari;

art. 144 del TUB, concernente le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.

(1) Art. 9 del TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303

1.2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

1) strumenti finanziari: gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, *TUF)*;

2) strumenti finanziari strutturati: gli strumenti finanziari che incorporano una componente derivativa come quella presente negli strumenti indicati nell'art. 1, comma 3, del TUF, diversa dalla mera facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente e/o del sottoscrittore;

3) titoli STEP (Short Term European Paper): gli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma di emissione al quale sia stata attribuita la «STEP label», attestante il rispetto dei requisiti stabiliti dal competente organismo di mercato (Step Market Committee);

4) reverse enquiry: le operazioni di emissione di strumenti finanziari, effettuate su richiesta di uno o più sottoscrittori, nelle quali è esclusa la successiva negoziabilità dei titoli. Il regolamento delle operazioni deve prevedere che il sottoscrittore possa a sua volta cedere gli strumenti finanziari unicamente all'emittente medesimo o a un soggetto predefinito, il quale manterrà i titoli nel proprio portafoglio fino a scadenza oppure procederà all'annullamento degli stessi;

5) soggetti non residenti: persone giuridiche con sede legale in paesi diversi dall'Italia. Sono da considerare soggetti non residenti anche le filiali estere di banche italiane;

6) soggetti vigilati:

a) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 6 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, se aventi sede in Italia, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta;

b) le succursali autorizzate in Italia di intermediari extracomunitari, intendendosi per tali le imprese extracomunitarie che svolgano attività analoghe a quelle dei soggetti indicati nella precedente lett. *a)*;

c) le società, aventi sede in Italia, capogruppo del gruppo bancario (art. 61 del *TUB)* o finanziario (art. 9 del *TUB)*, del gruppo di SIM o del gruppo di società di gestione (art. 11 del *TUF)*;

7) soggetti vigilati capogruppo: i soggetti definiti al precedente n. 6), lettera *c)*;

8) soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati: i soggetti (residenti o non residenti) inclusi nel gruppo a capo del quale è un soggetto vigilato capogruppo;

9) data di regolamento: la prima data in cui lo strumento finanziario viene regolato sul mercato primario;

10) ISIN (International Securities Identification Number) e CFI (Classification of Financial Instrument): rispettivamente codice identificativo (*cfr.* standard ISO 6166) e codice di classificazione (*cfr.* standard ISO 10962) degli strumenti finanziari;

11) offerta: l'offerta al pubblico di cui all'art. 100, comma 1, lett. *t)* del TUF oppure l'offerta a determinati investitori (cosiddetto private placement) aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui al precedente n. 1); non si applicano le esenzioni di cui all'art. 100 del TUF (e alle relative disposizioni di attuazione);

12) direct listing: procedura in base alla quale gli strumenti finanziari già emessi sono quotati direttamente senza previo periodo d'offerta;

13) lead manager: membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi;

14) mercato regolamentato: il mercato di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-*ter*), del TUF;

15) sistemi multilaterali di negoziazione (MTF): i sistemi di cui all'art. 1, comma 5-*octies*, del TUF;

16) Anagrafe Titoli: archivio gestito dalla Banca d'Italia per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e sfruttamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonché all'attività di assegnazione dei codici ISIN e CFI;

17) covered warrant «plain vanilla»: strumenti finanziari che cartolarizzano un'opzione call o put su un sottostante quotato. Tali stru-

menti attribuiscono al portatore il diritto di acquistare (call warrant) o di vendere (put warrant) una data quantità del sottostante ad o entro una determinata scadenza ad un prezzo prestabilito oppure di ottenere, al momento dell'esercizio, la liquidazione differenziale del loro valore.

1.3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai:

soggetti, residenti e non residenti(2), che emettono, offrono o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero;

soggetti residenti, anche di natura pubblica, che emettono, offrono o collocano strumenti finanziari all'estero;

soggetti vigilati capogruppo residenti, con riferimento agli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia da soggetti non residenti appartenenti al gruppo.

2. Obbligo di segnalazione

2.1. Ambito di applicazione

Devono essere segnalati tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati nel par. 2.2. Sono tenuti a effettuare la segnalazione, con le modalità e il contenuto di cui al successivo par. 3:

a) l'emittente residente, anche di natura pubblica, con riferimento agli strumenti finanziari collocati o offerti sia in Italia, sia all'estero;

b) il soggetto vigilato capogruppo residente, con riferimento agli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti appartenenti al gruppo e collocati o offerti in Italia;

c) i soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla precedente lettera *b)*. In assenza di tali soggetti collocatori, sono tenuti a effettuare la segnalazione l'offerente, nel caso di offerta al pubblico, o l'emittente, in caso di private placement o di direct listing(3).

2.2. Esclusioni

Sono escluse dagli obblighi segnaletici di cui alle presenti disposizioni le emissioni, le offerte e i collocamenti di:

1) azioni di società e altri valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, lett. *a)*, del TUF;

2) strumenti finanziari di cui all'art. 100, comma 1, lett. *d)* ed *e)*, del TUF;

3) strumenti finanziari non strutturati aventi durata originaria pari o inferiore a 12 mesi;

4) strumenti finanziari emessi in regime di reverse enquiry;

5) titoli STEP;

6) certificati di deposito, come definiti nel Tit. V, Cap. 3, della Circ. n. 229;

7) strumenti finanziari derivanti da stripping su strumenti di debito;

8) strumenti finanziari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo;

9) titoli emessi da Stati extra-UE;

10) strumenti finanziari che consentono esclusivamente di acquistare o vendere le attività elencate ai precedenti numeri, per i quali sia obbligatorio il regolamento mediante la consegna fisica delle attività medesime (ad esempio, stock options che prevedono la consegna fisica delle azioni sottostanti).

3. Contenuto e modalità della segnalazione

La raccolta delle segnalazioni consuntive è svolta con le medesime modalità previste per l'assegnazione dei codici ISIN, per la registrazione di titoli con codici ISIN attribuiti da National Numbering Agencies estere oppure per l'aggiornamento delle relative informazioni. In particolare, le segnalazioni sono raccolte attraverso la rete internet mediante la piattaforma Infostat della Banca d'Italia seguendo le indicazioni fornite sul sito internet della Banca d'Italia nella sezione «Statistiche/Servizio di codifica ISIN e Anagrafe Titoli» (http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio.

Con riferimento agli strumenti finanziari, sono trasmesse:

a) informazioni di carattere qualitativo relative allo strumento finanziario, al suo emittente e ad eventuali garante e capogruppo. In particolare:

per i soggetti di cui al paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione», lettere *a)* e *b)* e gli emittenti, in caso di private placement o di direct listing, di cui alla lettera *c)*:

1) i dati di cui alla Sezione 1 «Informazioni anagrafiche all'emissione» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il giorno lavorativo successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro la data di regolamento o di emissione;

2) i dati di cui alla Sezione 2 «Altre informazioni anagrafiche» e alla Sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alle scadenze di cui al precedente punto 1;

per i soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione», lettera *c)*:

3) i dati di cui alla Sezione 1 «Informazioni anagrafiche all'emissione», alla Sezione 2 «Altre informazioni anagrafiche» e alla Sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro il ventesimo giorno successivo alla data di regolamento o di emissione;

b) informazioni di carattere quantitativo relative allo strumento finanziario (Sezione 4 «Informazioni di carattere quantitativo» dell'Allegato *A)*. In particolare:

1) per i covered warrants, certificates, exchange traded commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN) i dati relativi al numero di strumenti in circolazione e al prezzo di negoziazione devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare(4) a partire da quello in cui si è dato inizio alle nego-

(2) Le operazioni effettuate da soggetti non residenti appartenenti al gruppo vengono segnalate dal soggetto vigilato capogruppo residente (cfr. il successivo terzo alinea e il punto b) del par. 2.1).

(3) Qualora le segnalazioni relative ad un medesimo strumento finanziario siano dovute da più soggetti che collocano in Italia facenti parte di un consorzio/sindacato di collocamento, è necessario procedere nel modo seguente: le informazioni relative all'anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione verranno fornite dal membro del consorzio/sindacato di collocamento responsabile del regolamento dello strumento nei confronti dell'emittente. Ciascuno dei membri del consorzio/sindacato di collocamento sarà tenuto a segnalare per proprio conto i dati relativi all'ammontare collocato in Italia, con riferimento alla quota di sua competenza. Ove sia presente una struttura «pot system» (in tale struttura affluiscono in un book centrale tutti o alcuni degli ordini raccolti da ciascun componente del consorzio/sindacato di collocamento), la segnalazione sarà effettuata dal membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi (lead manager).

(4) Pertanto: entro il 20 gennaio vanno segnalati i dati riferiti al 31 dicembre; entro il 20 aprile vanno segnalati i dati riferiti al 31 marzo; entro il 20 luglio vanno segnalati i dati riferiti al 30 giugno; entro il 20 ottobre vanno segnalati i dati riferiti al 30 settembre

ziazioni o, nel caso di strumenti non destinati a quotazione, è iniziato il collocamento(5);

2) per gli altri strumenti finanziari(6):

i) i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto (ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori) devono essere segnalati entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine del collocamento o dell'offerta;

ii) i dati relativi all'ammontare dei rimborsi anticipati devono essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento(7);

3) per tutti gli strumenti finanziari con cedola i dati relativi all'ammontare delle cedole possono facoltativamente essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento.

I dati e le informazioni da inoltrare con le segnalazioni sono specificati in dettaglio nell'Allegato A; quelli acquisiti dalla Banca d'Italia in fase di attribuzione dei codici ISIN non devono essere nuovamente inviati.

Gli obblighi segnaletici per i soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione», lettera *c)* decorrono a partire dal 1° gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti finanziari collocati o offerti da tali soggetti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017.

ALLEGATO A

Sezione 1 - Informazioni anagrafiche all'emissione
Codice ISIN
Codice emittente
Codice capogruppo emittente
Codice garante
Codice capogruppo garante
Sottogruppo di attività economica
Valuta di denominazione
Tipologia strumento finanziario
Mercato regolamentato di quotazione
Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)
Restrizioni alla vendita
Priorità nel rimborso
Prezzo di emissione o di offerta
Data di inizio godimento
Data di regolamento
Data scadenza
Periodicità della cedola
Prezzo di rimborso
Tasso di emissione
Codice ISIN del parametro di indicizzazione
Indicizzazione del capitale e delle cedole
Clausole CAP/FLOOR
Opzione di rimborso anticipato
Componente derivativa (strumento finanziario strutturato)

Sezione 2 - Altre informazioni anagrafiche
Durata attesa
Rendimento effettivo all'emissione
1. Componente garantita
2. Componente variabile
Costo della raccolta relativo all'emissione

Sezione 3 - Strumenti finanziari strutturati
Opzionalità di base
Tipo esercizio del derivato
Leva del titolo

Sezione 4 - Informazioni di carattere quantitativo
Numero di certificati in circolazione
Prezzo di negoziazione
Importo collocato o sottoscritto
Ammontare dei rimborsi anticipati
Ammontare delle cedole (facoltativo)

Sezione 1
Informazioni anagrafiche all'emissione

Codice ISIN

Codice internazionale (International Securities Identification Number) che identifica univocamente gli strumenti finanziari. Viene attribuito secondo lo standard ISO 6166, gestito dall'Association of National Numbering Agencies (ANNA), a cui la Banca d'Italia partecipa in qualità di agenzia nazionale di codifica.

Codice emittente

Si intende il soggetto emittente lo strumento finanziario, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Codice capogruppo emittente

Se l'emittente è controllato o soggetto a «direzione e coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.

Il codice identificativo è il codice fiscale per i soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Codice garante

Si intende il garante finale, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Codice capogruppo garante

Se il garante è controllato o soggetto a «direzione e coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.

Il codice identificativo è il codice fiscale per soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito

---

(5) Informazioni dovute solo nei trimestri di collocamento dai soggetti collocatori o offerenti di cui paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione», lettera c).

(6) Le informazioni di cui al punto b.2 non devono essere inviate dalle banche italiane, già tenute ad analoga segnalazione per gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e n. 272).

(7) Informazioni non dovute dai soggetti collocatori o offerenti di cui paragrafo 2.1. «Ambito di applicazione», lettera c).

il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Sottogruppo di attività economica

Per emittente, capogruppo emittente, garante e capogruppo garante va segnalato il sottogruppo di attività economica utilizzando i codici di cui alla Circ. n. 140 (http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/index.html).

Valuta di denominazione

Valuta in cui è denominato lo strumento finanziario, secondo lo Standard ISO 4217, pubblicato dall'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO).

Tipologia strumento finanziario

Categoria a cui appartiene lo strumento finanziario (ad esempio: «obbligazioni», «asset backed security», «certificates», «covered warrant»)

Tale voce è descritta in dettaglio nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Mercato regolamentato di quotazione

Mercato regolamentato di quotazione dello strumento finanziario previsto all'emissione del titolo. Se quotato su più mercati esteri, indicare il più significativo.

Sistemi multilaterali di negoziazione

Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) dove è prevista la negoziazione dello strumento alla sua emissione. Se il titolo è negoziato in Italia, indicare tutte le MTF; se è negoziato su MTF estere, indicare la più significativa.

Restrizioni alla vendita

Eventuale presenza di restrizioni alla vendita sul mercato primario o secondario.

Priorità nel rimborso

Grado di priorità nel rimborso degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione (ad esempio: «senior», «mezzanine», «junior»).

Prezzo di emissione o di offerta(8)

Prezzo da corrispondere per sottoscrivere uno strumento finanziario quando questo viene collocato ovvero offerto per la prima volta. Il prezzo di emissione va indicato su base 100.

Data di inizio godimento

Giorno dal quale si inizia a calcolare il rateo d'interesse su obbligazioni di nuova emissione.

Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende la data di emissione.

(8) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

Data di regolamento

Data (payment date) nella quale le operazioni di regolamento di un'operazione finanziaria devono essere soddisfatte da entrambe le parti.

Data scadenza

Data (maturity date) nella quale chi ha emesso un prestito obbligazionario è obbligato a rimborsare il capitale e l'eventuale ultima cedola interessi. Per convenzione si intende il giorno a partire dal quale il titolo non matura più interessi.

Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende la data di fine esercizio.

Periodicità della cedola

Frequenza con la quale strumenti finanziari a tasso fisso o variabile pagano il tasso cedolare (ad esempio: annuale, semestrale). Va indicata l'eventuale assenza di cedole su titoli emessi a sconto o con unica cedola a scadenza (zero-coupon, one-coupon).

Prezzo di rimborso(9).

Valore nominale garantito alla data di rimborso, espresso su base 100.

Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, si intende il valore contrattuale di rimborso, a prescindere dalla natura di «ricorso limitato» dei titoli.

Tasso di emissione(10)

Valore della cedola, espressa in percentuale su base annua, rispetto al valore nominale.

Codice ISIN del parametro di indicizzazione(11)

Codice ISIN assegnato al parametro di riferimento; in mancanza, ne va richiesto il rilascio.

Indicizzazione del capitale e delle cedole(12)

Parametro finanziario a cui sono eventualmente indicizzati il rendimento cedolare e/o il rimborso del capitale (ad esempio: tassi di interesse, azioni, indici, merci).

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Clausole CAP/FLOOR(13)

Nel caso siano presenti clausole del tipo CAP/FLOOR, vanno indicati anche il limite massimo e minimo che le cedole possono assumere.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

(9) Da indicare solo per gli strumenti finanziari, diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN

(10) Da indicare solo per i titoli a tasso fisso.

(11) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile.

(12) Da indicare solo per gli strumenti finanziari strutturati (vedi «Componente Derivativa»).

(13) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile e per gli strumenti finanziari strutturati.

Opzione di rimborso anticipato

Eventuale presenza dell'opzione, a favore del sottoscrittore o dell'emittente, di richiedere o di effettuare il rimborso del capitale in anticipo rispetto alla data di scadenza contrattualmente prevista.

Componente derivativa (Strumento Finanziario Strutturato)

Eventuale presenza di almeno una componente derivativa che qualifica il titolo come uno strumento finanziario strutturato; sono da considerare tali anche gli strumenti a leva rialzista o ribassista. Sono esclusi i titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione del rischio di credito e i covered warrant «plain vanilla», nonché gli strumenti finanziari in cui la componente derivativa è la mera facoltà di rimborso anticipato, ai sensi della definizione di strumento finanziario strutturato di cui al punto 2) del par. 1.2 delle disposizioni.

Sezione 2
Altre informazioni anagrafiche

Durata attesa(14)

Durata attesa del titolo espressa in mesi. Per la generalità dei titoli, essa è pari alla media ponderata delle scadenze previste per il rimborso del capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.

Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione essa è pari alla durata attesa della tranche stimata dall'emittente.

Nel calcolare la durata attesa non si tiene conto dell'ipotesi di esercizio della facoltà di rimborso anticipato in capo all'emittente e/o al sottoscrittore.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

Rendimento effettivo all'emissione(15)

Tasso di rendimento effettivo su base annua calcolato all'emissione in regime di capitalizzazione composta. Va indicato in punti percentuali e non in basis points, al lordo della ritenuta fiscale e ripartito tra le due seguenti componenti:

a) componente garantita, pari al rendimento annuo effettivo garantito tra l'emissione e la scadenza. In caso di titoli a tasso variabile con indicizzazione a tassi di interesse di mercato monetario e/o finanziario, si intende l'eventuale spread (se positivo) composto fino a scadenza. In caso di rendimenti strutturati più complessi si intende il tasso minimo garantito, composto fino a scadenza. In caso di presenza di clausola floor, il limite minimo va considerato come componente garantita;

b) componente variabile, pari al rendimento effettivo annuo dei titoli, al netto dell'eventuale componente garantita indicata nel precedente punto, calcolato in corrispondenza del valore assunto dai parametri di riferimento al momento dell'emissione, ipotizzando la loro costanza nel tempo.

Costo della raccolta relativo all'emissione

Costo teorico percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato sulla base del netto ricavo, detratte le commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura.

(14) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(15) Da indicare solo per gli strumenti finanziari, diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso fisso, si intende il costo percentuale totale.

Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso variabile, si intende lo spread (in punti percentuali) rispetto al tasso Euribor 3m anche nel caso in cui il parametro di indicizzazione del tasso variabile sia diverso dal tasso Euribor 3m.

Sezione 3
Strumenti finanziari strutturati

I campi di questa Sezione vanno compilati soltanto nel caso in cui si tratti di strumenti finanziari strutturati (vedi «Componente Derivativa»).

Opzionalità di base

Tipologia di derivato inclusa nello strumento finanziario. In particolare va segnalato se si tratti di un derivato con un unico sottostante o con almeno due sottostanti e se il payoff sia determinato dal valore del/dei sottostante/i ad una data predeterminata (ad esempio: a scadenza) oppure sia path dependent.

Tipo esercizio del derivato

Tipologia di esercizio della componente derivativa (call, put o altro).

Leva del titolo(16)

Tipologia di leva del derivato (rialzista, ribassista o altro).

Inoltre, sia per i titoli a leva fissa che per quelli a leva dinamica, vanno indicate con il relativo segno:

a) leva massima: rapporto massimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante;

b) leva minima: rapporto minimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante;

Nel caso di titoli il cui valore dipende dall'andamento di più sottostanti, va considerata la leva massima e minima tra tutti i sottostanti. Nel caso in cui lo strumento replica un indice a leva, va indicata la leva rispetto all'indice di mercato di riferimento, non necessariamente a leva.

Si deve inoltre segnalare la base di calcolo della leva (giornaliera, mensile o altro).

Sezione 4
Informazioni di carattere quantitativo

Numero di certificati in Circolazione(17)

Numero di certificati in circolazione alla fine del trimestre di riferimento.

(16) Da indicare solo per certificates, ETC e ETN.

(17) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN.

Prezzo di negoziazione(18)

Prezzo di negoziazione alla fine del trimestre di riferimento in unità di valuta di negoziazione. Se il titolo è negoziato su più mercati o MTF indicare il più significativo. Per gli strumenti non quotati, indicare il prezzo relativo all'ultima transazione conosciuta.

Importo collocato o sottoscritto(19)

Importo collocato o sottoscritto alla chiusura del collocamento, ripartito tra i diversi sottoscrittori.

1) In Italia

a) amministrazioni pubbliche;

b) banche;

c) rimanente settore finanziario (inclusi gli ausiliari);

d) società non finanziarie;

e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.

2) All'estero (solo per emittenti residenti)

a) amministrazioni pubbliche e organismi internazionali;

b) banche;

c) rimanente settore finanziario (ivi inclusi gli ausiliari);

d) società non finanziarie;

e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.

(18) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(19) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

La segnalazione dell'importo collocato non deve essere effettuata in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analoga segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272.

Ammontare dei rimborsi anticipati(20)

Importo dei rimborsi anticipati intervenuti o degli annullamenti a seguito di riacquisto da parte dell'emittente(21)

Ammontare delle cedole (Facoltativo)

Tasso annuo e tasso periodale della cedola corrisposta, espressi in percentuale rispetto al valore nominale.

16A06504

(20) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(21) La segnalazione dell'ammontare dei rimborsi anticipati non deve essere effettuata - in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analoga segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272 - dai soggetti collocatori o offerenti di cui al paragrafo 2.1 «Ambito di applicazione», lettera c) .

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-207) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.